



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE
CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con D.C.C. nr.56 del 09/12/2015

INDICE

- Art.1 - Oggetto e finalità pag.1
- Art.2 - Materie escluse dall'ambito di applicazione pag.1
- Art.3 - Interventi del Comune pag.1
- Art.4 - Soggetti beneficiari pag.2
- Art.5 - Settori d'intervento pag.2
- Art.6 - Settore sociale pag.2
- Art.7 - Settore culturale e dei beni artistici e storici pag.3
- Art.8 - Settore dell'istruzione pag.3
- Art.9 - Settore sportivo e ricreativo pag.3
- Art.10 - Settore turistico pag.4
- Art.11 - Settore ambientale e del territorio pag.4
- Art.12 - Settore dello sviluppo economico pag.4
- Art.13 - Interventi di carattere straordinario e contributi per investimenti pag.5
- Art.14 - Modalità e criteri di concessione dei contributi pag.5
- Art.15 - Procedura di richiesta contributi pag.6
- Art.16 - Spese non ammissibili pag.7
- Art.17 - Procedura di assegnazione dei contributi pag.7
- Art.18 - Rendicontazione - Decadenza - Sospensione pag.8
- Art.19 - Procedura di richiesta e concessione di vantaggi economici pag.9
- Art.20 - Cause di inammissibilità pag.10
- Art.21 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica pag.10
- Art.22 - Rapporti e responsabilità pag.11
- Art.23 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune pag.11
- Art.24 - Entrata in vigore - Abrogazioni pag.11

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art.1

Oggetto e Finalità

1. Il Comune di Bagnolo Piemonte, al fine di favorire lo sviluppo sociale, sportivo turistico e culturale anche a mezzo del volontariato, concede, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, sovvenzioni, contributi, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché vantaggi o benefici economici a enti pubblici, associazioni o comitati che operano in detti settori.
2. La concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque natura viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali ed alla promozione dello sviluppo della comunità amministrata.

Art.2

Materie escluse dall'ambito di applicazione

1. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti ed altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che disciplinano la concessione di contributi e di vantaggi economici in materie specifiche anche a singole persone.
2. Il presente regolamento non si applica, in quanto già disciplinato per:
 - strade vicinali, regolamento approvato con D.C.C. nr.49 del 10/07/1992;
 - applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), regolamento approvato con D.C.C. nr.42 del 14/10/2015.
 - Piloni votivi, regolamento approvato con D.C.C. nr.73 del 25/11/2008;
 - ai versamenti che il Comune effettua obbligatoriamente in quanto socio o componente di consorzi, società, enti, fondazioni o associazioni cui partecipa ai sensi di leggi, regolamenti o dei rispettivi statuti;
 - forme contributive che conseguono a stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune ed i soggetti convenzionati.
3. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliati a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n.195 e art.4 legge 18.11.1981, n.659), e ogni evento/manifestazione di tipo elettorale.

Art.3

Interventi del Comune

1. Gli interventi comunali di cui all'art.1 possono essere attuati nelle seguenti forme:
 - a) **sovvenzioni**: assunzione da parte del Comune dell'onere economico totale o parziale, con restituzione agevolata totale o parziale o a fondo perduto, di iniziative/attività/opere esclusivamente finalizzate a scopi altamente sociali, per la forte correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, per i quali l'Amministrazione stessa prevede di partecipare in veste di co-promotore;
 - b) **contributi**: la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1;
 - c) **vantaggi economici**:
 - attribuzione di benefici, anche sottoforma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, quali prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa. E' da intendersi, altresì, vantaggio economico la possibilità di occupare suolo pubblico con abbattimento della TOSAP o di affissione dei manifesti con abbattimento del canone di affissione.

- patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Bagnolo Piemonte ad una iniziativa, attività o progetti di particolare rilevanza per la cittadinanza e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il comune.

Art.4

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, i soggetti che svolgono un'attività, senza scopo di lucro, di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del Comune e che agiscono quali:
 - a. le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
 - b. associazioni, enti, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
 - c. associazioni non riconosciute ed i comitati che per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità per l'iniziativa proposta.
2. I soggetti aventi scopo di lucro, non possono beneficiare di contributi e sovvenzioni, ma solo di vantaggi economici, di cui al successivo art.14, comma8.
3. I contributi possono essere concessi anche a soggetti di cui al c.1, che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro, esclusivamente per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.
4. I vantaggi economici possono essere concessi anche a favore di singoli privati, in caso di iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite e di elevato livello spettacolare, sociale, culturale, senza finalità di lucro.

Art.5

Settori di intervento

1. Il Comune di Bagnolo Piemonte per le finalità di cui all'art.1 può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:
 - a. Sociale;
 - b. Culturale e dei beni artistici e storici;
 - c. Istruzione;
 - d. Sportivo e ricreativo;
 - e. Turistico;
 - f. Ambientale e del Territorio;
 - g. dello Sviluppo economico e del lavoro;
2. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

Art.6

Settore sociale

I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore sociale per le seguenti attività:

- a. Organizzazione e gestione di attività e servizi socio – assistenziali;
- b. Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
- c. Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva;

- d. Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
- e. Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana;
- f. Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale;
- g. Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.

Sono fatte salve le attività gestite dal Consorzio Monviso Solidale.

Art.7

Settore culturale e dei beni artistici e storici

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti di cui all'art.3, per:
 - attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle attività editoriali;
 - mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della città;
 - manifestazioni che pongono Bagnolo Piemonte come luogo d'incontro e di scambio fra culture per la promozione di un'autentica cultura della pace, dei valori delle libertà e di democrazia;
 - attività di manifestazioni volte a valorizzare il rapporto con le grandi istituzioni culturali;
 - attività che hanno per oggetto la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico e museale;
 - studi, ricerche e progetti per realizzare pari opportunità tra uomini e donne;

Art.8

Settore dell'istruzione

1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:

- a. Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
- b. Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extrascolastiche giovanili;
- c. Attività pedagogiche;
- d. Interventi socio-educativi a favore di disabili, svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;
- e. Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici;
- f. Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica.

Art.9

Settore sportivo e ricreativo

1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:
 - a. Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani;

- b. Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
 - c. Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
 - d. Promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
 - e. Promozione dell'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;
 - f. Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti di cui all'art.3 ed in particolare modo con la scuola.
2. Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.

Art.10 Settore turistico

I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore turistico per le seguenti attività:

- a. Attività di promozione turistica;
- b. Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
- c. Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
- d. Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico.

Art.11 Settore ambientale e del territorio

Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore ambientale e di conservazione e difesa del territorio per le seguenti attività:

- a. Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- b. Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
- c. Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- d. Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

Art.12 Settore dello sviluppo economico e del lavoro

Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 e a soggetti e aziende private che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività:

- a. iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;

- b. organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
- c. Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del Comune.

Art.13

Interventi di carattere straordinario e contributi per investimenti

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà e di impegno nel settore sociale, anche verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che abbiano carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta con apposito atto di indirizzo, ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.
3. I contributi per investimenti (a titolo esemplificativo, relativi alla realizzazione e/o manutenzione straordinaria di opere e impianti di edifici adibiti a finalità pubblica), sono concessi esclusivamente ai soggetti di cui all'art.4, comma1, lett. a) e lett. b), che operano nel settore sociale di cui all'art.6.

La domanda, oltre agli elementi essenziali previsti dal presente regolamento, dovrà essere accompagnata dal progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa;
- corografia;
- disegni esecutivi;
- computo metrico;
- analisi dei prezzi;
- preventivo di spesa e modalità di finanziamento;

In tal caso, il contributo del Comune non potrà superare il 40% della spesa. Nell'ipotesi in cui i lavori fossero già parzialmente finanziati da altri enti, tale contributo dovrà essere tale che il finanziamento globale dell'opera non superi comunque l'80% del costo della stessa

Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI VANTAGGI ECONOMICI

Art.14

Modalità e criteri di concessione dei contributi

1. Il Comune di Bagnolo Piemonte opera il trasferimento di risorse finanziarie ai soggetti di cui all'art.4 mediante specifiche richieste, secondo le modalità indicate ai successivi commi.
2. Il Comune può impegnarsi ad erogare contributi su più annualità, vincolati alla presentazione di specifici progetti o programmi pluriennali di attività, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'Amministrazione comunale.
3. Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per l'attività svolta nel corso dell'anno.
4. Nella concessione dei contributi si deve tenere conto dei seguenti criteri:
 - coerenza/corrispondenza dei programmi/progettualità con gli ambiti individuati dall'amministrazione come aree di intervento prioritario;
 - finalità pubblica o di pubblico interesse;

- presenza di situazioni di passività (differenza tra entrate e spese);
 - coinvolgimento promozionale e di immagine dell'iniziativa sulla comunità locale;
 - capacità organizzativa del richiedente, così come emerge da precedenti interventi/opere/attività e iniziative
 - della gratuità di accesso alle attività organizzate o della disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate, in caso di iniziative a pagamento.
5. La Giunta comunale, con apposita delibera programmatica, fissa i termini per la presentazione delle domande, richiama i criteri generali di cui al precedente comma 4. e ne determina le priorità e le risorse da assegnare per ciascuna area di intervento. Tale provvedimento va ampiamente pubblicizzato, tramite avviso pubblico, su tutto il territorio comunale;
 6. In aggiunta ai criteri indicati al comma 4, la Giunta comunale può prevedere annualmente e occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità del settore di intervento o di attività ammessa al contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione, del contributo e/o dei soggetti, ai sensi delle vigenti disposizioni;
 7. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo art.16 e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.
 8. In deroga all'assenza di lucro, l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorra uno dei seguenti casi:
 - a. quando gli utili siano devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b. a sostegno di iniziative/opere di particolare rilevanza sociale di cui al precedente art.6, che incontrino l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.
 - c. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al precedente comma 4, fatta salva l'assenza di lucro.

Art.15

Procedura di richiesta contributi

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.
2. Ogni anno il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo, ex art.14, con indicazione delle priorità e dei criteri.
3. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, che non possono essere fatte gravare sugli stanziamenti di cui al comma 1 e per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dal bando stesso e comunque almeno trenta giorni

prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente.

4. Le domande di contributo devono essere formulate su apposita modulistica messa a disposizione dal Responsabile competente, secondo le modalità ivi indicate.

La domanda di contributo deve essere corredata da:

1. scheda di sintesi, relazione e programma del progetto/iniziativa/evento;
2. bilancio preventivo;
3. in caso di prima istanza o di intervenute modificazioni, rappresentazione anche digitale dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
4. in caso di prima istanza, rappresentazione anche digitale del curriculum del soggetto proponente, una breve relazione sulle precedenti iniziative per cui viene richiesto il contributo.

Art. 16

Spese non ammissibili

1. Per ogni istanza viene analizzato il preventivo e vengono prese in considerazione solo le spese individuate come ammissibili rispetto alle tipologie indicate dal presente regolamento.

2. Tra le spese ammissibili ai fini della determinazione del contributo non rientrano:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo;
- acquisti di beni durevoli per strutture stabili e/o realizzazione di strutture stabili, fatti salvi i contributi per investimenti di cui all'art. 13, comma 3;
- autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario ed alla finalità del contributo;
- le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune;
- le spese per le prestazioni personali dei soggetti richiedenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa;
- spese legali;
- interessi passivi;

3. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

4. Sono esclusi da contributo e vantaggi economici i soggetti in pendenza di rendicontazione di contributi annuali o pluriennali.

Art.17

Procedura di assegnazione dei contributi

1. L'istruttoria delle domande di contributo deve essere effettuata dal Responsabile competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli del piano esecutivo di gestione o documento equipollente;

2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancanza o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del comune, la domanda è ritenuta inammissibile;
3. Il contributo è concesso dalla Giunta comunale. su istruttoria e proposta motivata del Responsabile competente. La proposta deve indicare in modo chiaro e argomentato:
 - a. la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b. espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
4. La liquidazione del contributo avverrà con tempistiche e modalità stabiliti dal Responsabile competente, compatibilmente con le disponibilità di cassa.

Art.18

Rendicontazione- Decadenza- Sospensione

1. I soggetti assegnatari di contributi devono presentare di norma rendiconto entro il 28 febbraio dell'anno successivo, fatti salvi i contributi per investimento di cui all'art.13, comma 3, per i quali il rendiconto è da presentarsi entro 60 giorni dal collaudo dei lavori.
2. Il rendiconto potrà essere sostituito da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 D.P.R. 28.12.2000, n.445), conforme ai modelli che verranno predisposti dagli uffici comunali, attestante le risultanze finali delle entrate e delle uscite, riportante le medesime voci di spesa del preventivo. A corredo dovranno allegarsi i documenti giustificativi di cui ai successivi commi.
3. Nel caso in cui le iniziative/progetti per le quali è stato concesso il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere prontamente restituito al Comune.
4. La mancata presentazione del rendiconto preceduta da apposita diffida, come pure l'eventuale attivazione di procedure coattive per la restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il quinquennio successivo.
5. La concessione di contributi, sovvenzioni o altre forme di beneficio economico comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare l'iniziativa, la manifestazione o l'attività/investimento per cui è stata presentata l'istanza.
6. I soggetti richiedenti e assegnatari delle diverse tipologie di contributo economico descritte nel presente regolamento decadono dai benefici ottenuti qualora non venga presentata la documentazione richiesta.
7. Qualora il Comune di Bagnolo Piemonte risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.
8. A corredo del rendiconto di cui al precedente comma 2, dovranno essere prodotti:
 1. relazione e sintesi conclusiva;
 2. elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo del contributo assegnato. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario;

3. copia della documentazione contabile, fiscalmente valida, a giustificazione del contributo e relativa all'elenco di cui al punto 2. La documentazione contabile presentata:
 - a) deve appartenere ad una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24. Eventuali scontrini fiscali che non riportano la partita I.V.A. del richiedente, o documentazione relativa a rimborsi a piè di lista o giustificativi non intestati (biglietti di viaggio, ricariche telefoniche, ecc.), in misura modesta, debbono essere raggruppati ed elencati su carta intestata del beneficiario. Tale elenco dovrà essere accompagnato da specifica dichiarazione del legale rappresentante attestante le finalità perseguite e l'attinenza all'iniziativa/progetto. L'importo massimo concesso è di €.250,00 (IVA compresa);
4. I giustificativi devono avere corrispondenza temporale tra spesa e l'attività/progetto/iniziativa (di regola corrispondente con l'anno solare), salvo adeguate motivazioni scritte;
5. Nel caso di utilizzo di automezzo proprio, per il rimborso, da determinarsi secondo le tariffe ACI, è necessario una nota delle spese sostenute completa di tutte le indicazioni (percorso, km, pedaggi autostradali, ecc.), sempre su carta intestata dell'associazione, con l'indicazione dell'utilizzo, dell'utilizzatore e la sottoscrizione dello stesso, nonché la firma del legale rappresentante/presidente dell'associazione.
6. Per le spese relative a somministrazione alimenti e bevande/pasti, va prodotta regolare fattura o ricevuta fiscale. Entrambe devono essere intestate all'Associazione e presentare l'indicazione "corrispettivo pagato" o timbro "pagato". La spesa è ammessa nel limite di 1/3 del contributo stesso e comunque per un importo non superiore ad €2.000, fatta salva la dichiarazione del beneficiario che trattasi di spesa attinente alle finalità del contributo assegnato, con chiara indicazione della destinazione della spesa.

Art.19

Procedura di richiesta e concessione di vantaggi economici

1. Le domande di contributo devono essere formulate su apposita modulistica messa a disposizione dal Responsabile competente, secondo le modalità ivi indicate. Al modello dovrà allegarsi la bozza del materiale promozionale nel quale verrà riportato il logo del Comune
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile;
3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste agli artt.14 e seguenti.
4. Il vantaggio economico è concesso con Deliberazione di Giunta comunale, su istruttoria e proposta motivata del responsabile competente. La Deliberazione di Giunta comunale deve evidenziare:
 - a. la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b. espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
 - c. il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate;

- d. nel caso di utilizzazione continuativa di strutture e beni di proprietà dell'Amministrazione o di prestazioni di servizi, l'Amministrazione comunale può richiedere al soggetto beneficiario del vantaggio economico, di promuovere un evento/iniziativa/corso a titolo gratuito per la cittadinanza.
5. Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente art.14, comma 4;
 6. Il patrocinio concesso autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello stemma del Comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Bagnolo Piemonte".

Art.20 Cause di inammissibilità

1. Le cause di inammissibilità sono qui di seguito riassunte:
 - a. mancato rispetto dei requisiti minimi indispensabili per l'ammissione al contributo/vantaggio economico;
 - b. mancata documentazione e rendicontazione dell'eventuale contributo assegnato al soggetto proponente negli anni precedenti;
 - c. esclusione dal contributo/vantaggio economico per un periodo pari a tre anni per quei soggetti che, in qualunque fase del procedimento, abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere;
 - d. La mancata presentazione del rendiconto preceduta da apposita diffida, come pure l'eventuale attivazione di procedure coattive per la restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il quinquennio successivo.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art.21

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n.118 (il quale ha abrogato l'art.22 della legge 30 dicembre 1991, n.412). provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) a cura del servizio segreteria.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
 - a. cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
 - b. finalità della concessione;
 - c. disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
 - d. importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.
4. Il comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la

massima facilità di accesso e visione mediante pubblicazione all'albo pretorio consentendone l'accesso, anche per via telematica.

Art.22 Rapporti e responsabilità

1. Il comune di Bagnolo Piemonte resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art.23 Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. I soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, richiesti ai sensi dell'art.15, per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune; in particolare il contributo deve essere reso pubblicamente noto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Bagnolo Piemonte".

Art.24 Entrata in vigore – Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Dalla sua entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione precedentemente adottata dal Comune nelle materie oggetto del presente regolamento e, in particolare, il regolamento approvato con deliberazione consiliare n.43 del 02/08/1996, come modificato con deliberazione consiliare n.52 del 03/08/1998 e deliberazione Giunta comunale nr.73 del 24/05/2011.